



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota della Terminal Napoli s.p.a. prot. n. 56 del 4.3.21 con cui la soc. concessionaria d.m. ha inviato il progetto e la relazione elaborati dall'ASL NA1 e relativi al funzionamento del centro vaccinale per la prevenzione del Covid-19 da approntarsi presso la Stazione Marittima di Napoli, per l'espressione di nulla osta all'utilizzo del centro congressi e degli spazi esterni non in concessione;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 5321 del 8.3.21 con cui la Capitaneria di Porto comunicava il proprio parere favorevole in ordine alla realizzazione del centro vaccinale, per quanto concerne gli aspetti di security portuale;
- VISTA** la propria nota prot. n. 5404 del 8.3.21, con la quale si prendeva atto del summenzionato parere favorevole ai fini della security portuale e si esprimeva il proprio nulla osta a quanto richiesto con la nota della Terminal Napoli s.p.a., anche in relazione al posizionamento delle strutture di facile rimozione nel piazzale antistante la Stazione Marittima;
- RITENUTO NECESSARIO** adottare un provvedimento di temporanea destinazione funzionale dell'area ponente del piazzale antistante la Stazione Marittima, al fine di consentire il posizionamento in sicurezza della tendostruttura di progetto in area del piazzale antistante la Stazione marittima a ridosso dello scalone A, per tutto il periodo necessario alle attività della campagna vaccinale;



VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

A decorrere dal 10.3.21, e fino a termine esigenza, presso l'area demaniale marittima adiacente l'edificio della Stazione Marittima - scalone A verrà installata, a cura della ASL NA1, una tendostruttura di dimensioni pari a mt 20x16, come meglio individuata in planimetria allegata.

Le aree di installazione, in consegna per i lavori al ASL NA 1 e per essa all'impresa esecutrice, dovranno essere sgombrare da ogni materiale/veicolo ivi depositato, all'infuori di quelli riconducibili all'impresa stessa.

Durante l'installazione e la successiva disinstallazione, l'impresa esecutrice è obbligata a delimitare con idonea recinzione l'area di cantiere, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, nonché osservare tutte le disposizioni antinfortunistiche vigenti.

La tendostruttura, unitamente a tutti gli apprestamenti (portali di orientamento, percorsi di accesso, segnaletica verticale ed orizzontale) previsti in progetto e nella relazione illustrativa trasmessa, saranno a servizio del centro vaccinale per la prevenzione del Covid-19 e pertanto ricadono sotto la diretta responsabilità della committente ASL NA1.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione delle norme in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore dal 10.3.21 e validità fino a termine esigenza.

Napoli, li 11.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA